



## Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile Ufficio Viabilità Pedemontana

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 518

del 20/06/2019

**Oggetto:** STRADE PROVINCIALI E REGIONALI GESTITE DALLA PROVINCIA DI LUCCA. ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELÒ PER IL SETTORE VIABILITÀ. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

- che per mantenere in sufficienti condizioni di percorribilità nel periodo invernale le strade gestite dal settore Viabilità, garantendo l'incolumità degli utenti e la sicurezza nella circolazione stradale, è necessario procedere alla fornitura di sale per disgelo (cloruro di sodio, sale marino essiccato);
- che per la fornitura di cui sopra, sulla base delle condizioni economiche attuali e tenuto conto di quanto necessita al Servizio, si stima una somma biennale massima pari ad €. 110.000,00 (oltre IVA 22%), opzionabile al massimo per ulteriori €. 110.000,00 (oltre IVA 22%) per ulteriori due anni;
- che si rende pertanto necessario avviare le procedure per l'affidamento della suddetta fornitura;

#### Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- l'art. 1 comma 450 della L. 27-12-2006 n. 296, prevede che "Dal 1° luglio 2007 le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure" e che quindi l'affidamento dovrà essere effettuato mediante MePA o Start;



Ritenuto quindi di dover procedere alla individuazione del contraente, in base alla vigente normativa, mediante ricorso alla piattaforma START della Regione Toscana, in quanto è presente la categoria “Materiali per manutenzione edile e stradale” alla quale è riconducibile il prodotto oggetto di acquisto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Sbloccacantieri);

- la delibera 77/2018 della sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti, la quale chiarisce che l'accordo quadro (quale fattispecie disciplinata con l'art. 54 del Codice dei Contratti) non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile non richiedendo, pertanto l'adozione dell'impegno di spesa;

- il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede la stipulazione di contratti e prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.26 del 07/06/2017;

- il Decreto deliberativo dell'Ente n.41 del 5/7/2016 "Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento forniture, servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.50/2016”;

Premesso inoltre che:

- l'Amministrazione provinciale, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un biennio – prendendo come data di partenza quella che va dalla data di stipula del contratto - e riguardante forniture di materiale con connotati di serialità, caratteristiche esecutive standardizzate e non predeterminabili nel numero, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul quale basare l'aggiudicazione di appalto di durata stabilita nel capitolato speciale entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo;

- l'Accordo quadro riguarderà la fornitura di sale per disgelo (cloruro di sodio, sale marino essiccato) da utilizzare da parte del settore Viabilità per il mantenimento della sicurezza stradale e per la pubblica incolumità, biennale massima pari ad €. 110.000,00 (oltre IVA 22%), opzionabile al massimo per ulteriori €. 110.000,00 (oltre IVA 22%) per ulteriori due anni;

Precisato altresì che:

- il valore economico dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto; infatti l'Accordo quadro ai sensi dell'art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro, in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione;

- pertanto, la stipula dell'accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordini di fornitura (Odf) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria; ciascun Odf descriverà il quantitativo di fornitura e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento;

- la durata dell'accordo quadro è stabilita in 2 anni (con opzione fino ad un massimo di 4) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna; l'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'accordo quadro in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite massimo di spesa;

- l'affidamento dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad affidare tutta la fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo;

Preso atto che:

- il fine da perseguire è il mantenimento della sicurezza stradale e garantire la pubblica incolumità sulle strade di competenza;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di sale per disgelo (cloruro di sodio, sale marino essiccato);
- la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata ai sensi del Decreto Deliberativo n. 41 del 5/7/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016), salvo richiesta espressa del Dirigente del Servizio proponente;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
  - importo massimo raggiungibile è pari ad €. 110.000,00 per il biennio (oltre IVA 22%) opzionabile per ulteriori €. 110.000,00 (oltre IVA 22%) al massimo per ulteriori due anni;
  - non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
  - assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
  - in fase di stipula del contratto da parte del Centro Unico Gare, dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
  - ai sensi dell'art. 53, c.16 ter del dlgs 165/2001, la Ditta affidataria dovrà dichiarare che non saranno impiegati, nell'ambito dell'affidamento in oggetto, dipendenti dell'Amministrazione Provinciale cessati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;

Considerato che:

- la procedura di scelta del contraente più idonea è quella ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dalla L.55/2019 di conversione del D.L.18 aprile 2019, n. 32 (Sbloccacantieri), con valutazione di almeno 5 preventivi da richiedere alle ditte produttrici;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come previsto all'art.36 c.9 bis introdotto dalla L.55/2019 di conversione del D.L.n.32/2019 e ai sensi dell'art. dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante offerta di prezzi unitari sulla lista delle categorie fornita in fase di gara;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/00;

## DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare gli elaborati progettuali (capitolato speciale d'appalto e lista categorie) agli atti dell'Ufficio, da porre a base di gara per la conclusione dell'Accordo Quadro per la fornitura pluriennale di sale per disgelo per la gestione della viabilità di competenza della provincia di Lucca;

2. di procedere all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'operatore economico con il quale concludere l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di €. 110.000,00 per il biennio (oltre IVA 22%) opzionabile per ulteriori €. 110.000,00 (oltre IVA 22%) per al massimo ulteriori due anni mediante esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione di almeno 5 preventivi da richiedere a 5 ditte produttrici;

3. di precisare che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo così come previsto all'art.36 c.9 bis introdotto dal D.L.n.32/2019 e ai sensi dell'art. dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante offerta di prezzi unitari sulla lista delle categorie fornita in fase di gara;

4. di dare atto che detto appalto basato sull'accordo quadro sarà annualmente aggiudicato al medesimo operatore con il quale è stato concluso l'accordo e riguarderà la medesima fornitura alle stesse condizioni dell'accordo;

5. di precisare che:

- nel capitolato speciale d'appalto da caricare sulla piattaforma START relativamente a questa procedura viene specificato che la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà dimostrare di avere a disposizione entro il raggio di 150km dal capoluogo della provincia di Lucca, un magazzino /deposito di sale da cui poter disporre tempestivamente (entro 3 giorni dalla richiesta) la fornitura urgente di almeno 120t di sale antigelo per far fronte a situazioni di emergenza; a tale fine, e a pena di esclusione la ditta in fase di gara dovrà produrre documentazione attestante la disponibilità del magazzino/deposito per tutta la durata dell'accordo quadro o comunque dichiarare l'impegno ad averla entro 20 giorni dalla proposta di aggiudicazione. La mancata produzione degli anzidetti documenti sarà motivo di esclusione o revoca della proposta di aggiudicazione.

- relativamente all'art 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, viene chiesto di indicare espressamente nel disciplinare di gara che è prevista, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale;

- il numero minimo dei giorni di pubblicazione della gara è 15;

- il tecnico referente è il Geom. Gianfranco Nanini;

6. di demandare al Centro Unico Gare l'approvazione della documentazione necessaria, nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell'Ente;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilità N1;

- il presente atto sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lucca nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;

- Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa, è la sottoscritta Arch. Francesca Lazzari;

- il codice CIG sarà assunto in fase di procedura di gara dal Centro Unico Gare;

Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

GN/EF

Il/La Dirigente  
LAZZARI FRANCESCA ELENA  
Documento firmato digitalmente